

video del 12.10.2011
FISCO n. 0376-775130
www.ratiofad.it

RIPORTO E UTILIZZO DELLE PERDITE D'ESERCIZIO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PERSONE FISICHE
- SOCIETÀ DI CAPITALI

Artt. 8 e 84 D.P.R. 22.12.1986, n. 917

Art. 23, c. 9 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 15.07.2011, n. 111

Circ. CNDCEC 14.09.2011, n. 24/IR

L'art. 23, c. 9 D.L. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 Tuir in merito al riporto delle perdite d'impresa per le società di capitale, disponendo l'eliminazione del limite temporale di utilizzo delle perdite: l'art. 84 Tuir prevedeva, infatti, che la perdita di un periodo fosse computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto. A fronte del riporto illimitato delle perdite è introdotto un limite di utilizzo annuo pari all'80% del reddito, vincolo che si traduce in una mera anticipazione di imposta. La disciplina delle perdite generate nei primi 3 esercizi successivi alla costituzione rimane invariata. Pertanto, per le società di capitale diventa più conveniente utilizzare in via prioritaria le perdite fino al 2010 (soggette al limite quinquennale), poi quelle prodotte nei primi 3 anni, e infine quelle generate dal 2011 (soggette al limite dell'80% del reddito). Il D.L. 98/2011 è intervenuto per modificare la disciplina dell'art. 84 Tuir, mentre rimane invariato l'art. 8 Tuir che regola le perdite dei soggetti Irpef (ed enti non commerciali).

SCHEMA DI SINTESI

Perdite	Regime contabile	Tipo di perdite	Riporto	Utilizzo perdite
Di artisti o professionisti singoli o associati	⇒ • In contabilità ordinaria • In contabilità semplificata	⇒ Qualsiasi	⇒ NO	⇒ Fino al 2005 e dal 2008 Le perdite possono essere utilizzate in diminuzione del reddito complessivo, esclusivamente nel periodo d'imposta in cui sono realizzate.
• Di imprese individuali • Da partecipazioni in società di persone e assimilate • Da partecipazioni in società che hanno optato per la trasparenza fiscale • Di enti non commerciali	⇒ In contabilità semplificata	⇒ Qualsiasi	⇒ NO	⇒ 2006 e 2007 Le perdite potevano essere computate in diminuzione esclusivamente da redditi della medesima natura conseguiti nell'anno; l'eventuale eccedenza poteva essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il 5°.
	⇒ In contabilità ordinaria	⇒ Realizzate dal 4° periodo d'imposta successivo all'inizio dell'attività	⇒ SÌ	⇒ • Le perdite possono essere utilizzate in diminuzione dei soli redditi d'impresa derivanti da: .. imprese commerciali .. partecipazione in società di persone .. partecipazione in società trasparenti. } • in contabilità ordinaria • in contabilità semplificata Limitatamente all'importo che trova capienza in essi. • L'eccedenza può essere portata in diminuzione dalle stesse categorie di reddito, negli esercizi successivi, ma non oltre il 5°.
Di società di capitali	⇒ In contabilità ordinaria	⇒ Realizzate nei primi 3 periodi d'imposta	⇒ SÌ	⇒ Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta sono riportabili senza limitazioni di tempo per la parte che eccede i redditi conseguiti nei successivi periodi d'imposta e sono compensabili per l'intero importo che trova capienza nel reddito d'esercizio.
		⇒ Realizzate dal 4° periodo d'imposta successivo all'inizio dell'attività	⇒ SÌ	⇒ Fino al 2010⁽¹⁾ La perdita può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il 5° , limitatamente ai fini Ires. Dal 2011⁽¹⁾ La perdita è riportabile per l'intero importo senza limiti temporali e può essere compensata in ciascun periodo d'imposta successivo nel limite dell' 80% del reddito imponibile.

⁽¹⁾ Si attende un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla decorrenza della modifica. In assenza di deroghe allo Statuto del contribuente, le rettifiche alla disciplina dovrebbero applicarsi dall'esercizio successivo a quello in corso al momento in cui sono introdotte (e quindi dal 2012). Tuttavia, la relazione al provvedimento ipotizza un'efficacia dalle perdite formatesi nel 2011.

PERSONE FISICHE

SOGGETTI INTERESSATI

D.P.R. 917/1986

- Imprenditori individuali.
 - Artisti e professionisti.
 - Soci di società di persone e assimilate.
- Le disposizioni si applicano anche agli enti non commerciali, per effetto del richiamo all'art. 8 contenuto nell'art. 143, c. 2.

SCOMPUTO DELLE PERDITE

<ul style="list-style-type: none"> • Perdite d'impresa semplificata • Perdite derivanti da arti e professioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Il reddito complessivo si determina: <ul style="list-style-type: none"> .. sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo; .. sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizione applicabile fino al 2005 e dal 2008.
<p>Non riportabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le perdite erano computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il 5°, per l'intero importo che trovava capienza in essi. • Per le perdite conseguite nei primi 3 periodi di imposta dalla costituzione era consentito il riporto illimitato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizione applicabile per il 2006 e il 2007.
<ul style="list-style-type: none"> • Perdite d'impresa ordinaria dei primi 3 periodi d'imposta 	<ul style="list-style-type: none"> • Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascun di essi. 	<ul style="list-style-type: none"> • A condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
<p>Riportabili senza limiti di tempo</p>	<p>L'art. 8, c. 3, ultimo periodo D.P.R. 917/1986 richiama l'applicazione dell'art. 84, c. 2, che prevede il computo in diminuzione dal "reddito complessivo" delle perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta, senza alcun limite di tempo. Si ritiene, però, che gli imprenditori individuali e i soci di società di persone in contabilità ordinaria possano scomputare tali perdite dai soli redditi d'impresa e di partecipazione in società di persone, così come previsto, di regola, dell'art. 8, c. 3, 1° periodo D.P.R. 917/1986.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Perdite d'impresa ordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in S.n.c. e S.a.s., sempre in contabilità ordinaria, e da partecipanti in società trasparenti (ex. art. 116 Tuir) sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi ma non oltre il 5°, per l'intero importo che trova capienza in essi. 	
<p>Riportabili nei 5 periodi d'imposta successivi</p>		

Art. 8 Tuir

Dichiarazione dei redditi

- La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti si effettua a scelta del contribuente nei quadri:
 - .. RF
 - .. RG
 - .. RH
 - .. RD

in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

 - La compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata:
 - .. preliminarmente, con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo d'imposta;
 - .. per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
- Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti), non compensate nei quadri sopra elencati, saranno riportate nei corrispondenti campi del "prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", nel quadro "RS".

PERDITE DI SOCIETÀ DI PERSONE

- Le perdite delle:
 - .. società semplici;
 - .. associazioni tra artisti e professionisti;
 - .. società in nome collettivo;
 - .. società in accomandita semplice.
- **Si sottraggono, per ciascun socio o associato, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili (che può essere diversa rispetto alla partecipazione al capitale).**

Soci accomandatari	La disposizione si applica anche per le perdite che eccedono il capitale sociale.	
Soci accomandanti	La disposizione non si applica per le perdite che eccedono il capitale sociale, in quanto essi rispondono delle perdite nel limite della quota di capitale sottoscritta.	
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Socio accomandatario [Quota € 500, pari al 50% del capitale sociale • Socio accomandante [Quota € 500, pari al 50% del capitale sociale • Perdita [€ 2.000 [€ 500 al socio accomandante <li style="margin-left: 100px;">[€ 1.500 al socio accomandatario 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora le perdite degli esercizi precedenti avessero azzerato il capitale sociale, le perdite successive, eccedenti il capitale sociale, non sono imputabili agli accomandanti ma devono essere fiscalmente attribuite, per intero, ai soli accomandatari. • Tale disposizione è condivisa anche dall'Amministrazione finanziaria (R.M. 4.10.2001, n. 152/E). 	C.T.P. Mantova, Sez. V - sent. 30.11.1996, n. 404, dep. 9.12.1996

Società di comodo

- S.n.c. [Le perdite di esercizi precedenti conseguite, laddove già esistenti, nel rispetto dei requisiti di operatività, possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo previsto dalla legge.] Art. 30 L. 724/1994, mod. da art. 3, c. 37 L. 662/1996
- S.a.s.

RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE

- **Non ammesso**
 - Artisti [Singoli] • In regime di contabilità ordinaria
 - Professionisti [Associati] • In regime di contabilità semplificata
 - Imprenditori individuali] • In regime di contabilità semplificata
 - Soci di società di persone]
- **Ammesso**
 - Imprenditori individuali.] • In regime di contabilità ordinaria
 - Soci di società di persone:]
 - .. società in nome collettivo;
 - .. società in accomandita semplice.

Regola	Le eventuali perdite sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e, per la differenza, nei 5 successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.
---------------	--

Perdite dei primi 3 periodi d'imposta	Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta possono essere scomputate nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo.
--	--

SOCIETÀ DI CAPITALI

PERDITE DI ESERCIZIO

Art. 56 D.P.R. 917/1986

- Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal D.P.R. 917/1986.
- Tra le variazioni in diminuzione vi sono le perdite da partecipazione in società trasparenti attribuite in base alla quota di partecipazione all'inizio del periodo d'imposta.

PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI

Fino al 2010

Riportabili nei 5 periodi d'imposta successivi

• La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere portata in diminuzione del "reddito complessivo" dei **periodi di imposta successivi, ma non oltre il 5°**, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

Dal 2011

Riportabili senza limiti di tempo



• La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi **in misura non superiore all'80%** del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

• Il restante 20% del reddito degli esercizi successivi è assoggettato a tassazione.

• L'eventuale eccedenza della perdita non compensata può essere riportata negli esercizi successivi.

Perdite dei primi 3 periodi d'imposta

Riportabili senza limiti di tempo

• Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta della costituzione possono essere computate in diminuzione del "reddito complessivo" dei **periodi d'imposta successivi** entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e **per l'intero importo** che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Art. 84, cc. 1 e 2 D.P.R. 917/1986

Crediti e ritenute

• L'ammontare delle perdite pregresse, tuttavia, può essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo.

• Tale correttivo è previsto **solo per i contribuenti Ires** e non anche per i soggetti Irpef, essendo quest'ultima imposta improntata al principio della progressività.

SOCIETÀ DI COMODO

Art. 30 L. 724/1994, mod. da art. 3, c. 37 L. 662/1996

• Le perdite di esercizi precedenti, conseguite, laddove già esistenti, nel rispetto dei requisiti di operatività, possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo previsto dalla legge.

Esempio

Utilizzo delle perdite per società di capitali

Dati	• Alfa S.r.l. consegue:						
	.. nel 2011 una perdita di €500.000						
	.. nel 2012 un utile di €50.000	• La perdita del 2011 è compensabile per €40.000 (€50.000 x 80%)					
	.. nel 2013 un utile di €80.000	• La perdita del 2011 è compensabile per €64.000 (€80.000 x 80%)					
	.. nel 2014 un utile di €100.000	• La perdita del 2011 è compensabile per €80.000 (€100.000 x 80%)					
	.. nel 2015 un utile di €120.000	• La perdita del 2011 è compensabile per €96.000 (€120.000 x 80%)					
	.. nel 2016 un utile di €140.000	• La perdita del 2011 è compensabile per €112.000 (€140.000 x 80%)					
.. nel 2017 un utile di €200.000	• La perdita del 2011 è compensabile per il residuo (€108.000)						
Nuovo sistema							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Imponibile fiscale	50.000 (+)	80.000 (+)	100.000 (+)	120.000 (+)	140.000 (+)	200.000 (+)	
Utilizzo perdita	40.000 (-)	64.000 (-)	80.000 (-)	96.000 (-)	112.000 (-)	→ 108.000 (-)	
→ Reddito imponibile	10.000 (=)	16.000 (=)	20.000 (=)	24.000 (=)	28.000 (=)	92.000 (=)	
Perdita residua	460.000	396.000	316.000	220.000	108.000 ←	0	
Precedente sistema							
	2012	2013	2014	2015	2016		
Imponibile fiscale	50.000 (+)	80.000 (+)	100.000 (+)	120.000 (+)	140.000 (+)		
Utilizzo perdita	50.000 (-)	80.000 (-)	100.000 (-)	120.000 (-)	140.000 (-)		
→ Reddito imponibile	0 (=)	0 (=)	0 (=)	0 (=)	0 (=)		
Perdita residua	450.000	370.000	270.000	150.000	10.000 ←		

↑ Utilizzo completo della perdita.

Residuo non utilizzabile.

video
FISCO

del 12.10.2011
n. 0376-775130
www.ratiofad.it

NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2012

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- NUOVO REGIME DEI MINIMI
- REGIME DEGLI EX MINIMI

Art. 27 D.L. 6.07.2011, n. 98 conv. L. 15.07.2011, n. 111

Art. 1, cc. 96-117 L. 24.12.2007, n. 244

A partire dal 1.01.2012, il regime dei minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007. Il nuovo regime sconta un'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali pari al 5% ed è applicabile per il periodo di inizio dell'attività e per i 4 successivi, salva la facoltà di prosecuzione fino al compimento del 35° anno di età. È inoltre richiesto che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d'impresa; l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi non deve essere superiore a €30.000. Coloro che, pur avendo le caratteristiche di cui all'art. 1, cc. 96 e 99 L. 24/2007, non possiedono i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ed entreranno nel regime degli "ex minimi".

SCHEMA DI SINTESI

	Contribuenti minimi	Nuovi contribuenti minimi	Contribuenti "ex minimi"
Decorrenza	Dal 1.01.2008 al 31.12.2011	Dal 1.01.2012	Dal 1.01.2012
SOGGETTI AMMESSI	⇒ Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.	•Persone fisiche che: ..intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo; ..hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008 .	Persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui all'art. 1, cc.96-99 L. 24/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i nuovi contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, non rispettando gli ulteriori nuovi requisiti.
REQUISITI	⇒ Requisiti art. 1, c. 96 L. 24/2007. ⁽¹⁾	Requisiti art. 1, c. 96 L. 24/2007. ⁽¹⁾⁻⁽²⁾ Nuovi •Non esercizio di attività nei 3 anni precedenti. •No mera prosecuzione di attività. •Se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a €30.000.	•Requisiti art. 1, c. 96 L. 24/2007. ⁽¹⁾ •Assenza dei requisiti per l'accesso al regime dei nuovi contribuenti minimi.
TASSAZIONE	⇒ Imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 20% .	Imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 5% .	Irpef e addizionali ordinarie .
ESONERI	⇒ •No IVA. •No Irap. •No studi di settore. •No scritture contabili.	•No IVA. •No Irap. •No studi di settore. •No scritture contabili.	•No versamenti periodici IVA. •No Irap. •No scritture contabili.
DURATA	⇒ Fino alla perdita dei requisiti.	• 5 esercizi . • Anche oltre il 5° esercizio ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età . • La perdita dei requisiti comporta la decadenza dal regime.	Fino alla perdita dei requisiti.
SOGGETTI ESCLUSI	⇒ •Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. •Soggetti non residenti. •Soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. •Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale.		
Note	⁽¹⁾ Nell'anno precedente ricavi inferiori a € 30.000,00, non effettuazione di cessioni all'esportazione, non sostenimento di spese per dipendenti o collaboratori o nel triennio precedente non acquisto di beni strumentali. ⁽²⁾ Poiché l'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011 richiama il precedente regime dei minimi (art. 1, cc. 96-117 L. 24/2007), si ritiene che il contribuente che intenda fruire del "nuovo" regime dei minimi debba comunque possedere i requisiti di accesso al "vecchio" regime dei minimi.		

NUOVO REGIME DEI MINIMI

AMBITO APPLICATIVO

- **Soggetti**
 - Il regime di cui all'art. 1, cc. da 96 a 117 L. 244/2007 si applica esclusivamente alle persone fisiche che:
 - ..intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
 - ..l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
- | | |
|-------------------------|--|
| Soggetti esclusi | <ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. • Soggetti non residenti. • Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. • Esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale. |
|-------------------------|--|
- **Durata**
 - Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i **4 successivi**.
 - Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del **35° anno di età**.
 - **Operatività**
 - Il nuovo regime si applica **dal 1.01.2012**.

NUOVI REQUISITI

- **Non esercizio di attività precedente**
 - Il contribuente **non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
 - **Non prosecuzione di attività precedente**
 - L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
 - È escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di **pratica obbligatoria** ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- | |
|---|
| Tale causa ostativa si verifica quando le attività presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2001), mentre non assume rilievo il precedente svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale (Ris. Ag. Entrate n. 239/E/2009). |
|---|
- **Ricavi per prosecuzione di attività di terzi**
 - Qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a **€ 30.000**.

Art. 27 D.L. 98/2011

REQUISITI TRADIZIONALI

- **Ricavi o compensi**
 - Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a € 30.000** nell'anno solare precedente.
- **Cessioni alla esportazione**
 - Il contribuente non deve aver effettuato, nell'anno precedente:
 - ..cessioni all'esportazione e operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (artt. 8, 8-bis D.P.R. 633/1972);
 - ..servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972);
 - ..operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (artt. 71 e 72 D.P.R. 633/1972).
- **Spese per collaboratori o dipendenti**
 - Il contribuente non deve aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.
- **Beni strumentali**
 - Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a **€ 15.000**.

Art. 1, c. 96 L. 244/2007

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- L'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap è pari al 5%.

Determinazione del reddito

- L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del "**principio di cassa**", ossia in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.
- Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell'importo corrisposto, al lordo dell'IVA; si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.
- Si deducono dal reddito dell'attività i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; l'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

SEMPLIFICAZIONI

Conferma delle medesime agevolazioni previste per l'attuale regime

- **No Irap**
 - **No studi di settore**
 - **Imposte dirette**
 - **IVA**
- **Esenzione da Irap.**
 - **Esclusione dall'applicazione degli studi di settore** e dei parametri, con conseguente esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 - Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
 - Esonero dalla liquidazione e versamento dell'imposta.
 - Esonero dalla registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti.
 - Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
 - Esonero da presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale.
 - Esonero dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori.
 - Esonero dalla compilazione degli elenchi "black list".
- Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'IVA e non sorge il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

- **Imposte sui redditi**
 - **IVA**
- Conservazione dei documenti emessi e ricevuti.
 - Osservanza delle disposizioni sulla riscossione dei compensi.
 - Presentazione della dichiarazione dei redditi.
 - Versamento degli acconti.
 - Numerazione e conservazione fatture d'acquisto e bollette doganali.
 - Certificazione dei corrispettivi.
 - Integrazione fatture acquisto intracomunitario o con reverse charge (con relativo versamento dell'IVA).
 - Presentazione degli elenchi Intrastat.

REGIME DEGLI EX MINIMI

SOGGETTI

- Persone fisiche che, **pur rispettando i requisiti del vecchio regime**, non rispettano gli ulteriori requisiti dei nuovi minimi.
 - Hanno **iniziato l'attività prima del 1.01.2008**.
 - Nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, hanno esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa.
 - L'attività esercitata costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
 - Proseguono un'attività di terzi, i cui ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente sono superiori a €30.000.
- Pertanto, non possono accedervi o ne fuoriescono.

SEMPLIFICAZIONI

- **Registrazione e tenuta delle scritture contabili**
 - Esonero dagli obblighi di:
 - ..registrazione;
 - ..tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
 - **Versamenti periodici IVA**
 - Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA (D.P.R. 23.03.1998, n. 100).
 - **Imposte dirette**
 - Esenzione dall'Irap.
- Restano gli obblighi di:
 .. conservare i documenti ricevuti ed emessi;
 .. fatturazione e certificazione dei corrispettivi, se prescritti.
- Permane l'obbligo del **versamento annuale** (applicazione dell'IVA e presentazione della dichiarazione).
- Non è previsto esonero dagli studi di settore.**

IMPOSTE SUL REDDITO

- L'Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i **criteri ordinari**, non essendo applicabile l'imposta sostitutiva.
- Determinazione del reddito**
- Il reddito è determinato secondo le ordinarie regole stabilite dal D.P.R. 917/1986, in base quindi al:
 - .. principio di competenza per le imprese;
 - .. al principio di cassa per gli esercenti arti e professioni.

REGIME SEMPLIFICATO E REGIME ORDINARIO

- **Regime naturale**
 - L'accesso al **regime semplificato** non è subordinato ad un'opzione, in quanto trattasi di regime naturale.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al c. 96, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'art. 1 L. 244/2007.
 - **Opzione per il regime ordinario**
 - I soggetti nel regime degli ex minimi possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario.

L'opzione, **valida per almeno un triennio**, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
- Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

video FISCO

- ▶ 11 incontri e-learning di approfondimento fiscale con autorevoli relatori di fama nazionale, della durata di 2 ore e validi ai fini dei crediti formativi della formazione permanente.
- ▶ In più 5 incontri altamente operativi da 60 minuti dedicati a dipendenti e collaboratori con l'analisi pratica degli adempimenti e delle novità.
- ▶ Diretta con gestione quesiti e differita senza limiti e vincoli d'orario. Materiale didattico che segue contestualmente la relazione del docente e scaricabile in formato Pdf.
- ▶ In ogni puntata rubrica aggiuntiva di 15 minuti dedicata alle novità fiscali del periodo.

Crediti formativi e-learning in materia fiscale



Sistema RATIO
 Centro Studi Castelli

Per visionare una copia dimostrativa collegarsi al sito www.ratiofad.it oppure contattare il Servizio Clienti al n. 0376-77.51.30

VIOLAZIONI TRIBUTARIE E REATI FISCALI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D. Lgs. 10.03.2000, n. 74

Art. 2, c. 36-vicies semel D.L. 13.08.2011, n. 138 conv. L. 14.09.2011, n. 148

L'art. 2 D.L. 138/2011 contiene modifiche al D. Lgs. 74/2000 in tema di disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA. In particolare, la nuova formulazione abbassa la soglia di punibilità dei reati fiscali consistenti nella dichiarazione fraudolenta, nell'omessa dichiarazione infedele e nell'omessa dichiarazione. Inoltre, è abrogata l'attenuante che stabiliva la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso in cui le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti fossero inferiori a € 154.937,07. La conseguenza è che si applicherà sempre la sanzione base della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, a prescindere dall'importo delle fatture false. Inoltre, per i reati tributari, ad esclusione di quelli in materia di versamento e di indebite compensazioni, l'istituto della sospensione condizionale della pena non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: l'ammontare dell'imposta evasa è superiore sia al 30% del valore d'affari sia a € 3.000.000. Le modifiche si applicano ai fatti successivi al 17.09.2011.

SCHEMA DI SINTESI

Fattispecie	Illecito	Sanzioni	Note
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti Art. 2 D. Lgs. 74/2000	Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. • È stata eliminata la riduzione della reclusione da 6 mesi a 2 anni se la somma degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 154.937. • Ciò determinava che doveva ritenersi operativa la sospensione condizionale della pena. • Pertanto, la sospensione condizionale della pena è ora possibile solo se la condanna non supera i 2 anni.	• Per fattura o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie: .. emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte; .. che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero .. che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 8 D. Lgs. 74/2000	• Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. • L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. È eliminata la riduzione della reclusione da 6 mesi a 2 anni se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture e/o negli altri documenti è inferiore a € 154.937 per periodo d'imposta.	.. che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Sospensione condizionale della pena Art. 12, c. 2-bis D. Lgs. 74/2000	• Per i reati tributari previsti dagli artt. da 2 a 10, nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni .. l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari ; .. l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a € 3.000.000 . Sono esclusi gli omessi versamenti, le indebite compensazioni e la sottoscrizione fraudolenta al pagamento d'imposta (artt. 10-bis-11).	Non si applica la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.p.). Nuova disposizione	La sospensione condizionale prevede che se la condanna non supera i 2 anni di reclusione, il giudice può sospendere la sua esecuzione per 5 anni (delitti) o per 2 anni (contravvenzioni). Al termine della sospensione, se il condannato non ha commesso altri delitti dello stesso genere, il reato si estingue.

APPROFONDIMENTI

Tavola riepilogativa

Principali ipotesi dei delitti tributari

Fattispecie	Illecito	Sanzioni
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 3 D. Lgs. 74/2000	<ul style="list-style-type: none"> Fuori dei casi previsti dall'art. 2, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> l'imposta evasa è superiore a € 30.000 (in precedenza € 77.468) con riferimento a ciascuna delle singole imposte; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a €1.000.000 (in precedenza €1.549.370). 	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Dichiarazione infedele Art. 4 D. Lgs. 74/2000	<ul style="list-style-type: none"> Fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente) chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando, congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> l'imposta evasa è superiore a € 50.000 (in precedenza € 103.291) con riferimento a taluna delle singole imposte; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a €2.000.000 (in precedenza €2.065.827). 	Reclusione da 1 a 3 anni.
Dichiarazione omessa Art. 5 D. Lgs. 74/2000	<p>Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a €30.000 (in precedenza €77.468), con riferimento a talune delle singole imposte.</p> <p>Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>	Reclusione da 1 a 3 anni.
Occultamento o distruzione di documenti contabili Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	Reclusione da 6 mesi a 5 anni. La disposizione è rimasta inalterata.
Circostanza attenuante Art. 13 D. Lgs. 74/2000	<ul style="list-style-type: none"> Prima dell'apertura del dibattimento di 1° grado, il contribuente estingue i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. A tal fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie. 	Le pene previste per i delitti sono diminuite fino ad 1/3 (in precedenza metà) e non si applicano le pene accessorie. Il patteggiamento ex art. 444 c.p.c. può essere chiesto solo se l'imputato ha estinto i debiti tributari.
Prescrizione dei reati tributari Art. 17, c. 1-bis D. Lgs. 74/2000	<p>I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10.</p> <p>Sono esclusi gli omessi versamenti, le indebite compensazioni e la sottoscrizione fraudolenta al pagamento d'imposta (artt. 10-bis-11).</p>	Sono aumentati di 1/3. Pertanto, il termine di prescrizione ordinario di 6 anni aumenta ad 8 anni .

RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPRINT” ENTRO 15 GIORNI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

Art. 13, c. 1 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471

Art. 23, c. 31 D.L. 6.07.2011, n. 98, conv. L. 15.07.2011, n. 111

Art. 13, c. 1, lett. 1) D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 - Circ. Ag. Entrate 5.08.2011, n. 41/E, p. 10

Ris. Ag. Entrate 23.06.2011, n. 67

L'art. 23, c. 31 del D.L. 98/2011, nel modificare l'art. 13, c. 1, 2° periodo del D.Lgs. 471/1997, ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi. Nel testo previgente, infatti, il citato art. 13 - che prevede la sanzione del 30% per il ritardato od omesso versamento dei tributi - riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria. In virtù, quindi, dell'eliminazione dell'inciso che limitava il suddetto beneficio ad una specifica fattispecie, si prevede, allo stato, una nuova misura della sanzione applicabile alla generalità dei versamenti che sono eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza. Pertanto, per ogni giorno di ritardo, fino al 15°, si applica una sanzione pari al 2% (30% x 1/15): l'entità della riduzione diminuisce con l'aumentare dei giorni di ritardo, fino ad azzerarsi se il ritardo è pari a 15 giorni (30% x 15/15). La riduzione si aggiunge, per espressa previsione normativa, a quella disposta dall'art. 13, c. 1, lett. a) D. Lgs. 472/1997 in caso di ravvedimento operoso. Ciò significa che, se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione, la riduzione di 1/15 si aggiunge a quella di 1/10 del minimo (applicabile alle violazioni commesse dal 1.02.2011).

SCHEMA DI SINTESI

Violazione	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte																																																																																										
OMESSI O CARENTI VERSAMENTI DI IMPOSTE E/O RITENUTE DICHIARATE Art. 13, c. 1, D. Lgs. 472/1997	Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.	<ul style="list-style-type: none"> • 0,20% (30% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo. • La sanzione varia dallo 0,20% per 1 giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo. 																																																																																										
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.	3,00% (30% x 1/10)																																																																																										
	Dal 31° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.	3,75% (30% x 1/8)																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="15">Giorni di ritardo</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15" style="text-align:center">Sanzione piena</td> </tr> <tr> <td>2%</td><td>4%</td><td>6%</td><td>8%</td><td>10%</td><td>12%</td><td>14%</td><td>16%</td><td>18%</td><td>20%</td><td>22%</td><td>24%</td><td>26%</td><td>28%</td><td>30%</td> </tr> <tr> <td colspan="15" style="text-align:center">Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento</td> </tr> <tr> <td>0,2%</td><td>0,4%</td><td>0,6%</td><td>0,8%</td><td>1%</td><td>1,2%</td><td>1,4%</td><td>1,6%</td><td>1,8%</td><td>2%</td><td>2,2%</td><td>2,4%</td><td>2,6%</td><td>2,8%</td><td>3%</td> </tr> </tbody> </table>		Giorni di ritardo															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Sanzione piena															2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento															0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%
Giorni di ritardo																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																														
Sanzione piena																																																																																												
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%																																																																														
Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento																																																																																												
0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%																																																																														
RAVVEDIMENTO OPEROSO	Il ravvedimento operoso è applicabile sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.																																																																																											
	Il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente al tributo (o alla differenza dovuta) e agli interessi legali (1,50% dal 1.01.2011) con maturazione giorno per giorno.																																																																																											
RATEAZIONE R.M. 67/E/2011	Non è in alcun modo possibile rateizzare gli importi dovuti a titolo di ravvedimento operoso adducendo, quale presupposto di validità del ravvedimento operoso, il pagamento della sola "prima rata" nel rispetto dei termini e dei modi previsti dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 (rateizzazione delle somme da ravvedimento).																																																																																											
	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile effettuare versamenti scaglionati (ravvedimento parziale) a titolo di ravvedimento operoso, purchè: <ul style="list-style-type: none"> .. gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione di debito d'imposta pagato in ritardo; .. il pagamento si concluda entro il termine previsto per il ravvedimento operoso e prima di eventuali controlli fiscali. 																																																																																											

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE DAL 1.01.2012

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- NOVITÀ DAL 1.01.2012

Artt. 44 e 67 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 29.09.1973, n. 600
Art. 2, cc. 6-34 D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148

L'art. 2, cc. 6-34 D.L. 138/2011 contiene modifiche alle aliquote delle rendite finanziarie percepite dalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. In generale è aumentata dal 12,50% al 20% l'aliquota di tassazione dei proventi percepiti dal 1.01.2012 e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate dal 1.01.2012.

SCHEMA DI SINTESI

Investimenti	Dal 1.01.2012	Percipienti residenti non imprenditori		Percipienti non residenti senza stabile organizzazione in Italia	
		Proventi	Capital gain	Proventi	Capital gain
Titoli pubblici italiani ed equiparati		12,5%	12,5%	12,5% ⁽²⁾	12,5% ⁽³⁾
Titoli di Stato esteri		12,5%	12,5%	Non soggetti	12,5% ⁽³⁾
Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito		20%	20%	Non soggetti	20% ⁽¹⁾
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche, società quotate)		20%	20%	20%	20% ⁽³⁾
Obbligazioni private italiane		20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾
Partecipazioni non qualificate italiane		20%	20%	1,375% - 20% ⁽⁴⁾	20% ⁽⁵⁾
Partecipazioni qualificate italiane		Unico ⁽⁶⁾	Unico ⁽⁶⁾	1,375% - 20% ⁽⁴⁾	Unico ⁽⁴⁾
Partecipazioni non qualificate in società black list negoziate in mercati regolamentati		20%	20%	Non soggetti	Non soggetti
Altre partecipazioni in società black list		Unico ⁽⁷⁾	Unico ⁽⁷⁾	Non soggetti	Unico ⁽¹⁾⁻⁽⁶⁾
Fondi immobiliari italiani (tranne tassazione per trasparenza in capo agli investitori qualificati non istituzionali)		20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾
Oicr italiani (componente investita in titoli di Stato ed equiparati al 62,5%)		20%	20%	20% ⁽²⁾	20% ⁽³⁾
Oicr comunitari armonizzati e non ammortizzati (componente investita in titoli di Stato ed equiparati al 62,5%)		20%	20%	Non soggetti	20% ⁽³⁾
Altri Oicr esteri		Unico ⁽⁷⁾	20%	Non soggetti	20% ⁽³⁾
Derivati		-----	20%	-----	20% ⁽³⁾
Pronti contro termine e prestito titoli (la tassazione dipende dal sottostante)		20%	-----	20% ⁽²⁾	-----
Polizze vita (componente investita in titoli di Stati ed equiparati al 62,5%)		20%	20%	20% ⁽⁴⁾	20% ⁽³⁾

Note

- (1) Salvo convenzione. Non soggetto se il titolo non si trova in Italia.
 (2) Salvo convenzione. Esenti se il beneficiario è white list.
 (3) Salvo convenzione. Esenti o non soggetti se il beneficiario è whit list o il titolo è negoziato in un mercato regolamentato o non è situato in Italia.
 (4) Salvo convenzione.
 (5) Salvo convenzione. Esenti o non soggetti se il beneficiario è whit list o il titolo è negoziato in un mercato regolamentato.
 (6) Tassazione ordinaria sul 49,72% del reddito.
 (7) Tassazione ordinaria sul 100% del reddito.

NOVITÀ DAL 1.01.2012

TASSAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Aliquota 	<ul style="list-style-type: none"> • È fissata al 20% l'aliquota base delle rendite finanziarie applicabile ai redditi percepiti dall'1.01.2012 da: <ul style="list-style-type: none"> .. persone fisiche; .. società semplici; .. enti non commerciali. 	<ul style="list-style-type: none"> • La modifica comporta un aumento della tassazione, in precedenza fissata al 12,50%, salvo gli interessi dei conti correnti, per i quali diminuisce (era pari al 27%).
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Redditi di capitale ex art. 44 Tuir: interessi su mutui, depositi e conti correnti, interessi su obbligazioni e titoli simili, rendite e prestazioni annue perpetue, dividendi, proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, proventi da mutuo di titoli garantito, redditi derivati da contratti di capitalizzazione. • Redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-bis)-c-quinquies) Tuir: plusvalenze da cessione di <u>partecipazioni non qualificate</u> in società italiane o estere, residenti in Paesi white list o black list, se quotate; plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi e quote di fondi comuni; proventi degli strumenti derivati, ecc. 	

<p>Esclusioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento di aliquota non si applica agli interessi, premi e ogni altro provento (art. 44 Tuir), ai redditi diversi e di capitale (capital gain ex art. 67, c. 1, lett. c-bis)-c-quinquies) Tuir) aventi per oggetto: <ul style="list-style-type: none"> .. titoli del debito pubblico italiano ed equiparati; .. obbligazioni emessi dagli Stati white list; .. piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti; .. titoli di risparmio per l'economia meridionale; .. forme di previdenza complementare. • Rimane invariata la normativa relativa alla tassazione di utili e plusvalenze derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> .. partecipazioni qualificate e redditi ad essi assimilati detenute da persone fisiche residenti; .. partecipazioni non qualificate detenute in società black list non negoziate in mercati regolamentati; .. interessi su finanziamenti percepiti da residenti; .. utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati Ue o dello Spazio Economico Europeo (See).
--------------------------	--

DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

<ul style="list-style-type: none"> • Entrata in vigore 	<ul style="list-style-type: none"> • L'aliquota del 20% è applicabile a: <ul style="list-style-type: none"> .. dividendi percepiti dal 1.01.2012; .. plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate realizzate dal 1.01.2012 (data di perfezionamento della cessione), indipendentemente dal momento dell'incasso.
<ul style="list-style-type: none"> • Minusvalenze e perdite precedenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Le minusvalenze e le perdite relative alle cessioni di partecipazioni non qualificate esistenti al 31.12.2011 possono essere utilizzate per compensare le relative plusvalenze realizzate dal 1.01.2012 in misura pari al 62,50% del loro ammontare.

<p>Rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate al 31.12.2011</p>	<p>È possibile allineare i valori fiscali delle attività finanziarie detenute nell'ordinario regime della dichiarazione o in regime di risparmio amministrato al valore assunto dalle partecipazioni non qualificate alla data del 31.12.2011.</p> <p>In tal caso si deve versare un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza latente maturata al 31.12.2011.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La rivalutazione deve essere effettuata: <ul style="list-style-type: none"> .. su tutti i titoli di proprietà dell'investitore in regime di dichiarazione e su tutti i titoli inclusi in ciascun rapporto di gestione; .. sulle quote dei fondi comuni italiani ed esteri europei e dello See. <p>È necessario esprimere un'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.</p>
--	---	--